Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

26.1.2006

DOCUMENTO DI LAVORO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Alexander Nuno Alvaro

I. Contesto

Il 26 luglio 2005 la Commissione delle Comunità europee ha presentato una proposta riguardante i dati informativi relativi all'ordinante, da allegare ai trasferimenti di fondi.

In seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il Consiglio europeo ha affermato che la lotta contro il terrorismo sarebbe divenuta un obiettivo chiave dell'Unione europea e ha adottato un piano d'azione per combattere il terrorismo.

Dopo gli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo ha adottato una dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo e ha riveduto il suo piano d'azione. Nella sua dichiarazione del 25 marzo 2004, l'Unione europea si impegna, fra l'altro, a adottare tutti i provvedimenti necessari per "limitare l'accesso dei terroristi alle risorse finanziarie e ad altre risorse economiche". Uno di tali provvedimenti consiste in una stretta cooperazione con il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)[1] e nell'adeguamento del corpus legislativo UE alle nove raccomandazioni speciali adottate dal GAFI contro il finanziamento del terrorismo. Gli Stati membri si sono impegnati ad attuare le norme del GAFI.

La presente proposta integra le disposizioni in vigore[2], assicurando che i dati informativi di base relativi all'ordinante di trasferimenti di fondi siano a immediata disposizione delle autorità competenti, per aiutarle a scoprire, investigare e perseguire i terroristi. Al contempo, il corpus legislativo elaborato dalla Comunità allo scopo di combattere il terrorismo viene così adattato alle nove raccomandazioni speciali del Gruppo d'azione finanziaria internazionale relative al settore.

In base alla prevista procedura[3] di cooperazione rafforzata fra la commissione competente nel merito (LIBE) e la commissione consultata per parere (ECON), entrambi i relatori auspicano una stretta collaborazione.

Se la presente proposta di regolamento sia in grado di contrastare efficacemente il finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata andrà verificato. In ogni caso, è opportuno accertarsi che essa non pregiudichi o limiti eccessivamente i diritti civili.

Alla commissione per i problemi economici e monetari spetta la valutazione dell'impatto sull'economia.

---

[1] Il GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale), organo internazionale istituito nel 1989 dal Vertice G7 di Parigi, è considerato il riferimento mondiale nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

[2] Regolamento relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 745/2003 della Commissione (GU L 106 del 29.4.2003, pag. 22); regolamento che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2034/2004 (GU L 353 del 27.11.2004, pag. 11).

[3] La procedura Hughes adottata alla Conferenza dei presidenti di commissione del 13 giugno 1995.

II. Valutazione in materia di protezione dei dati

In merito alla presente proposta, la Commissione non ha consultato il garante europeo della protezione dei dati.

Dietro richiesta del relatore, per quanto concerne la protezione dei dati nell'ambito della proposta di regolamento, il garante europeo della protezione dei dati ha espresso la seguente valutazione:

- La legislazione proposta ha un impatto limitato.

- Secondo quanto dichiarato al considerando n. 5, la proposta non modificherà la direttiva 95/46/CE. Ciò comporta che qualsiasi trattamento dei dati personali, oltre che al regolamento proposto, sarà soggetto a tutte le misure di protezione imposte dalla direttiva.

- L'articolo 7, lettera c) della direttiva consente il trattamento dei dati personali, quando "è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento". La proposta di regolamento mira evidentemente ad approfondire i contenuti di tale norma della direttiva.

- Norme di tal genere sono tenute a rispettare l'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ECHR) e gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della UE. Tuttavia, i principali obblighi introdotti dalla proposta di regolamento, come stabiliti all'articolo 5 e norme attinenti, sembrano riflettere in larga misura la prassi corrente e pertanto non risultano a priori inusuali o inadeguati.

- L'introduzione di obblighi giuridici tesi a far fronte alle residue carenze nella prassi corrente può essere giustificata in quanto ragionevolmente necessaria per gli scopi menzionati all'articolo 1 del regolamento, che sono compresi nel campo d'applicazione dell'articolo 8 dell'ECHR.

- Ciò appare più verosimile per quanto riguarda il riciclaggio di denaro, al fine di rendere gli obblighi vigenti pienamente efficaci. Permangono alcuni dubbi per quanto concerne il finanziamento del terrorismo, poiché la definizione di "servizio di pagamento" non può essere applicata a pratiche non ufficiali, quali il sistema Hawala. Inoltre, andrebbe rilevato che alcune definizioni, che rimandano ad altri recenti quadri normativi, non sono ancora completamente consolidate.

- Infine, i dati relativi ai pagamenti possono, come accade in molti casi, rimandare ad attività che rientrano nell'ambito della "vita privata", pur differenziandosi chiaramente dai "dati di traffico" riguardanti le comunicazioni, che godono di una speciale protezione costituzionale. La proposta prevede anche alcune eccezioni ed esenzioni (ad esempio all'articolo 19). Ciò significa che il rispetto dei principi di adeguatezza e sussidiarietà in base all'articolo 8 dell'ECHR risulta molto meno problematico.

III. Questioni di carattere economico e monetario

Il relatore riporta i dubbi sollevati dai settori interessati, raccomandando alla commissione per

i problemi economici e monetari di prendere in considerazione tali questioni.

Articoli 1 e 2
In base agli articoli 1 e 2, il regolamento riguarda il "transfer of funds" ("trasferimento di fondi"). Resta aperta la questione se ciò comprenda o meno le procedure di riscossione tramite addebito diretto o assegno. Sostituendo tale definizione con quella più ampia di "wire transfers" ("trasferimenti elettronici"), si potrebbe chiarire la questione.

Articolo 6
Le agevolazioni di cui all'articolo 6 andrebbero estese anche ai pagamenti che provengono o coinvolgono gli Stati dello Spazio economico europeo, fermo restando che il regolamento venga adottato anche da tali Stati.

Articolo 8
Le procedure efficaci previste all'articolo 8, che il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario deve predisporre per constatare la mancanza dei dati informativi nell'ambito del trasferimento di fondi, risultano difficilmente applicabili.
I mezzi tecnici a disposizione si limitano a constatare la presenza dei dati informativi all'interno dei principali campi dati. È impossibile effettuare un controllo di validità, che richiederebbe la verifica reale di tutti i dati relativi agli indirizzi, di per sé inattuabile.

Articolo 9
In base all'articolo 9, se nel ricevere un pagamento, l'istituto di credito che agisce per conto del beneficiario prende atto che i dati informativi relativi all'ordinante sono incompleti, esso può respingere il pagamento oppure richiedere i dati informativi completi.
Il paragrafo 2 prevede inoltre che sia possibile respingere tutti i trasferimenti di fondi provenienti da quel prestatore di servizi oppure porre fine ai rapporti professionali con quest'ultimo. In tal modo si ignora completamente il margine di manovra previsto nella raccomandazione speciale VII del GAFI e relativa nota esplicativa. Vi è il rischio che ne consegua l'interruzione dei pagamenti transfrontalieri da e verso determinati paesi terzi.

IV. Conclusioni

Il relatore non riscontra l'esigenza di presentare emendamenti da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni tranne per quanto segue:

il relatore raccomanda che venga abrogato l'articolo 17. Le relazioni elaborate nell'ambito della procedura di codecisione andrebbero anche modificate esclusivamente tramite codecisione.

Egli rimanda, tuttavia, ai dubbi sollevati in merito alle questioni di ordine economico e monetario e raccomanda il loro esame.